MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro"
RMIC8A100A – C.F. 90049330583
Via Olo Galbani 00047 MARINO (RM) - Tel e Fax 06/93662800
E-mail rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it

Marino, 23.10.2023 Prot. 3655

Ai Genitori
Sito web / sez. famiglie

Oggetto: contributo genitori obbligatorio per assicurazione alunni - CHIARIMENTI

Gent.me/i,

sono pervenute recentemente allo scrivente diverse richieste di chiarimento circa l'opportunità di continuare ad avvalersi di una polizza assicurativa privata della scuola per gli alunni, dopo l'approvazione di recente nuova normativa nazionale che estende la tutela infortuni agli studenti di tutta Italia.

Al riguardo si chiarisce che effettivamente l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l'anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (articolo 18, comma 2, lettera f). Come ribadito da ultimo dalla Nota MI 05 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività: a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Tuttavia, non si pone alcuna necessità di rinegoziare o rinunciare alle condizioni contrattuali delle polizze assicurative sottoscritte dalle istituzioni scolastiche, anzi, si ribadisce l'opportunità di continuare a prevedere – anche per il corrente anno scolastico – la garanzia "infortuni" al loro interno. Difatti, **le polizze assicurative private delle scuole garantiscono**, in via generale e di

regola, una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sotto il profilo:
a) dell'ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
b) della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
c) del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).
Inoltre, le polizze assicurative stipulate dalle singole Scuole **coprono**, come noto, **anche la responsabilità civile**, che non copre l'estensione della tutela prevista dalla nuova normativa nazionale, relativa:
– all'istituzione scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) in ottemperanza alla C.M. n. 2170 del 30/05/96
– al personale scolastico;
– agli Alunni
per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

Si ribadisce pertanto l'opportunità di continuare a fruire della polizza assicurativa privata della scuola e si chiede quindi alle SS.VV. di versare il relativo contributo obbligatorio di € 7,00 entro e non oltre il 30 Ottobre 2023 (visti gli impegni con la Compagnia di assicurazione) mediante bonifico su Iban bancario dell'Istituto compr. Marino centro IT42K0895121900000000358977 - BCC dei Colli Albani, specificando come causale "contributo annuale genitori 2023-24".

Certo della Vs fattiva collaborazione,
si ringrazia

Cordialità

GIUSEPPE
DI VICO
23.10.2023
10:27:38
GMT+00:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Giuseppe Di Vico